



**Consiglio Direttivo  
Biennio 2010-2012**

**Presidente**

Marco d'Imporzano

**Vice Presidenti**

Paolo Cherubino  
Alessandro Masini

**Consiglieri**

Corrado D'Antimo  
Carlo Fabbriani  
Andrea Ferretti  
Antonio Gigante  
Roberto Magri  
Mario Manca  
Roberto Rossi  
Vincenzo Zottola

**Segretario**

Andrea Piccioli

**Past-President**

Pietro Bartolozzi

**Garante**

Lanfranco Del Sasso

**Segretario Generale**

**Tesoriere**

Elena Cristofari

**Revisori dei Conti**

Pasquale Bianchi  
Pietro Galluccio  
Vincenzo Guzzanti

**Probiviri**

Pietro Bartolozzi  
Lanfranco Del Sasso  
Alessandro Faldini

**S.I.O.T.**

Via Nicola Martelli, 3  
00197 Roma  
Tel. +39 06 80691593  
Fax +39 06 80687266  
e-mail: segreteria@siot.it  
Web: www.siot.it

Milano, 3 dicembre 2010

**Ai Soci SIOT**

Cari Amici,

come abbiamo avuto modo di illustrare anche in occasione del 95° Congresso Nazionale tenutosi nei giorni scorsi a Roma, la SIOT si è da tempo attivata per supportare tutti i colleghi nella individuazione della soluzione più adeguata per mitigare i rischi cui, l'esercizio della professione, ci espone in maniera sempre più pressante.

Per quanto attiene la parte dei rischi riferibili alla Responsabilità Civile verso Terzi connessi all'attività medica vi segnalo una classificazione delle possibili casistiche ipotizzabili:

- A) Socio che eserciti la propria attività in qualità di Dipendente di struttura pubblica con rapporto di lavoro "esclusivo" e che, in forza della vigente normativa, svolga o meno attività libero-professionale intramuraria (anche allargata)**
- B) Socio che eserciti la propria attività in qualità di Dipendente di struttura pubblica ma che, non avendo optato per il rapporto di lavoro "esclusivo", svolga anche attività libero-professionale extra-moenia**
- C) Socio che eserciti la propria attività in qualità di Dipendente di struttura privata convenzionata con rapporto di lavoro "esclusivo"**
- D) Socio che eserciti la propria attività presso struttura pubblica o privata convenzionata in qualità di libero professionista (senza alcun rapporto di dipendenza)**
- E) Socio che eserciti la propria attività in qualità di libero professionista**



Tutto ciò premesso si richiama quanto disposto dai vigenti Contratti Nazionali di Lavoro della Sanità Pubblica e Privata

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003**

**Art. 21**

**Copertura assicurativa**

*1. Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25 del CCNL dell' 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.*

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE MEDICO DIPENDENTE DA CASE DI CURA, I.R.C.C.S., PRESIDI E CENTRI DI RIABILITAZIONE**

*Associazione Italiana Ospedalità Privata, Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari, Fondazione Don C. Gnocchi, Confederazione Italiana Medici Ospedalità Privata*

**Art.25**

**Responsabilità civile**

*Le Strutture sanitarie debbono garantire il medico, relativamente all'attività di servizio, mediante polizza di assicurazione adeguata alla tipologia della Struttura presso una società assicuratrice di importanza nazionale, per la responsabilità civile derivante da eventuali azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese globali di giudizio, fino a copertura assicurativa, senza diritto di rivalsa, salvo il caso di colpa grave o dolo decretati con sentenza passata in giudicato.*

Ciò posto pare evidente come, per i soci che svolgano la propria attività nei termini inquadrabili alle lettere A) e C) di cui sopra, l'esigenza possa esaurirsi con il trasferimento assicurativo dei rischi connessi alle seguenti casistiche:

- 1) rivalsa per "colpa grave" (da parte della struttura presso cui viene prestata l'attività, dell'assicuratore della struttura stessa, della Corte dei Conti, ...);
- 2) prestazioni di primo soccorso erogate per motivi deontologici imprevedibilmente svolti anche al di fuori dell'attività istituzionale.

Diversa valutazione, invece, merita l'esigenza assicurativa derivante dall'esercizio dell'attività libero-professionale per coloro che, inquadrandosi nella fattispecie B), esercitino la professione anche in extra-moenia. Limitatamente a tale ambito, infatti, e non esistendo alcun obbligo da parte della struttura di appartenenza, i rischi sono assimilabili ai soci che inquadrino il proprio profilo di rischio nelle fattispecie di cui alle ipotesi D) ed E).

Anche in considerazione delle difficoltà che tutti i colleghi medici - indipendentemente dalla specializzazione esercitata - stanno incontrando nella individuazione di una adeguata soluzione assicurativa, ma stante l'attuale impossibilità di SIOT di definire con il mercato assicurativo una vera e propria convenzione da sottoporre ai propri soci (per la quale sarebbe fondamentale garantire il principio di un'adesione massiva), ho ritenuto opportuno iniziare questo mio mandato con la ricerca di una prima soluzione che possa soddisfare l'esigenza di un importante numero di soci che abbiano necessità omogenee.

Entro il prossimo 15 dicembre, dunque, sarà mia cura inviare a tutti Voi una proposta riservata ai soci SIOT che inquadrino il loro "bisogno assicurativo" nelle casistiche indicate alle lettere A) e C).

In tale occasione sarò altresì lieto di indicare il riferimento a broker incaricato da SIOT, che sarà a completa disposizione di tutti gli altri soci per un supporto nella individuazione di esigenze diverse da quelle riferibili ai punti A) e C).

I migliori, collegiali saluti.

IL PRESIDENTE  
Marco d'Imporzano

